

AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI Milano 1
21/11/2017
N.ro. 38733
Serie 1T
Esatti € 245,00

N. 147547 di Repertorio N. 22280 di Raccolta
**ATTO COSTITUTIVO
DEL COMITATO PROMOTORE
"COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE
ELEZIONI POLITICHE "
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di novembre.

In Milano, via Monluè.

Dinanzi a me **Dott. VALERIO TACCHINI**, Notaio residente in Milano, iscritto al ruolo presso il locale Collegio notarile,

s o n o p r e s e n t i :

Spadafora Vincenzo, nato a Afragola il 12 marzo 1974, codice fiscale SPD VCN 74C12 A064R, cittadino italiano
DETTORI Pietro Francesco, nato a Cagliari il 22 maggio 1986, codice fiscale DTT PRF 86E22 B354B, cittadini italiani,

DE FALCO Dario, nato a Pomigliano d'Arco il 23 novembre 1984, codice fiscale DFL DRA 84S23 G812Y, cittadino italiano, tutti domiciliati per questo atto in Roma via del Colosseo n. 23, in qualità di "Promotori" per quanto qui rilevante.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Consenso e oggetto - Denominazione

E' costituito tra i comparenti, ai sensi dell'art. 39 del codice civile, un Comitato per l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento per la prossima campagna elettorale del candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei candidati alle prossime elezioni politiche espressi dal Movimento 5 Stelle.

Il Comitato assume la denominazione:

**"COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE
ELEZIONI POLITICHE "**

Il Comitato è retto dal seguente Statuto.

Art. 2 - Sede

La sede del Comitato è in Roma Via del Colosseo n. 23. Il coordinamento del Comitato corrisponde all'indirizzo internet "movimento5stelle.it".

E' possibile trasferire il coordinamento del Comitato in corrispondenza di un altro indirizzo Web, nel caso se ne riscontri la necessità.

Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

Art. 3 Durata

Il Comitato durerà sino al dodicesimo mese successivo all'insediamento del nuovo parlamento della Repubblica Italiana.

Trascorso tale termine, l'assemblea dei promotori potrà, tuttavia, prorogare la durata del Comitato al fine di consentire il raggiungimento delle finalità.

Art. 4 - Scopo

Il Comitato ha lo scopo, senza il perseguimento di alcuna finalità di lucro, di curare attivamente la prossima campagna elettorale del candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei candidati alle prossime elezioni politiche espressi dal MoVimento 5 Stelle, supportandone il programma, sviluppando la più ampia rete possibile di consensi, coadiuvando nello svolgimento di tutte le attività necessarie ed utili per favorirne l'elezione, nonché nel reperimento e nella gestione dei fondi necessari ai pagamenti di tutti quei costi che saranno prodromici alla realizzazione degli obbiettivi del MoVimento 5 Stelle, da sostenersi per l'organizzazione, promozione e coordinamento della campagna elettorale, per l'organizzazione dei comizi, per l'effettuazione delle campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del programma, per la predisposizione della documentazione tecnica e promozionale, per l'espletamento di studi, consulenze ed attività e servizi strumentali, connessi e comunque collegati alla partecipazione alle elezioni, per lo svolgimento degli adempimenti tecnico-burocratici comunque preordinati e connessi, nonché per l'effettuazione di quant'altro possa comunque favorire l'elezione del candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, altresì, del maggior numero possibile di candidati del MoVimento 5 Stelle.

Il Comitato si ispira ai valori forti del MoVimento 5 Stelle, della dignità della persona, dell'autonomia nelle decisioni, della solidarietà, dell'equità, della trasparenza e della legalità, perseguendo costantemente il principio di democrazia partecipativa.

Il Comitato potrà compiere direttamente od indirettamente, anche avvalendosi dell'ausilio, cooperazione e/o collaborazione di soggetti terzi, tutte le attività necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo, utilizzando i fondi all'uopo raccolti, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere e sostenere la campagna elettorale del candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri espresso dal MoVimento 5 Stelle e di tutti i candidati alle elezioni politiche, ponendo in essere, direttamente od indirettamente, ogni possibile iniziativa;

- curare la gestione della suddetta campagna elettorale

durante il suo svolgimento;

- collaborare in ogni sede con gli Organismi competenti e, comunque, operare al fine dell'organizzazione della campagna elettorale del MoVimento 5 Stelle;
- svolgere, direttamente o indirettamente, attività di promozione, di coordinamento, di gestione e di prestazione di servizi connessi, strumentali, derivati o comunque collegati alla campagna elettorale stessa, anche coordinando, organizzando e disciplinando l'attività dei finanziatori e quella dei soggetti operativi.

Art. 5 - Componenti

I componenti del Comitato sono inizialmente quelli intervenuti al momento dell'atto costitutivo ("Promotori").

Possono partecipare altresì al Comitato persone fisiche o giuridiche comunque interessate al perseguimento dello scopo del Comitato, la cui ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tra i Componenti vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità partecipative ed è espressamente esclusa la partecipazione temporanea.

La qualifica di componente dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi del Comitato;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I componenti sono tenuti:

- a versare la quota associativa iniziale e la quota annuale in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita;
- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- a tenere un comportamento verso gli altri associati e i terzi improntato alla correttezza e all'assoluta buona fede.

Nuovi componenti

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi Componenti, decide entro cinque

giorni dalla presentazione della domanda di cui *infra*, l'ammissione di nuovi Componenti e, in caso di mancato accoglimento, è tenuto a rendere nota all'interessato la motivazione mediante spedizione di lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica entro cinque giorni dalla presentazione della domanda di Ammissione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà, successivamente, essere ratificato dalla prima assemblea che sarà convocata.

Chi intenda entrare a far parte del Comitato quale nuovo componente, dovrà presentare formale domanda di ammissione per iscritto, con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica, che dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo presso il domicilio del Comitato e/o alla casella di posta elettronica indicata dal Comitato medesimo.

Il candidato dovrà, in particolare, presentare una domanda contenente:

- la espressa dichiarazione di condividere le finalità istituzionali del Comitato;
- la espressa dichiarazione circa l'eventuale appartenenza a qualche forza politica;
- l'espresso impegno a rispettare le disposizioni statutarie vigenti, gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti e, a tale scopo, la espressa dichiarazione di conoscere e accettare lo statuto del Comitato.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata:

- la ricevuta di pagamento della quota associativa che sarà rimborsato entro cinque giorni dalla comunicazione di non accettazione della medesima;
- il *curriculum vitae* del candidato.

Eventuali altre modalità del procedimento di ammissione, in aggiunta o in deroga a quanto sopra, potranno essere stabilite con apposito Regolamento del Comitato.

Cessazione componenti

La qualifica di componente del Comitato può cessare: per recesso, per esclusione, per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente, per scioglimento del Comitato.

Il **recesso** dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo e avrà effetto dalla iscrizione sul libro dei promotori.

Il promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere **escluso** dal Comitato con delibera del Consiglio Direttivo e previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato

dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta (30) giorni prima della delibera di esclusione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del promotore nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti, da parte del promotore, a favore del comitato;
- mancato pagamento, da parte del promotore, della quota associativa;
- inosservanza, da parte del promotore, delle disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;
- svolgimento o tentativo di svolgere, da parte del promotore, attività contrarie agli interessi del Comitato;
- aver procurato o tentato di procurare, in qualunque modo, da parte del promotore, gravi danni, anche morali, al Comitato;
- per altro grave motivo.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà, successivamente, essere ratificato dalla prima assemblea che sarà convocata.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei promotori.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del promotore senza necessità di alcuna formalità.

Art. 6 - Patrimonio

Il Comitato trae le risorse economiche e patrimoniali per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto della normativa vigente, da:

- a) quote e contributi dei promotori;
- b) contributi ed elargizioni disposte dai costituenti, oblazioni dei sottoscrittori nonché dagli altri soggetti che possano essere interessati al perseguimento dello scopo;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) riserve formate con utili;
- e) altre riserve accantonate;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che pervengano al Comitato a qualsiasi titolo;
- h) ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che riceva e, comunque, altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo

e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 7 - Organi

Organi del Comitato sono:

- 1) l'Assemblea dei Componenti;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Tesoriere e l'Ufficio di Tesoreria;
- 5) solo eventualmente, ove nominato, il Collegio dei Revisori dei conti (organo facoltativo).

Art. 8 - Assemblea - Composizione e Funzionamento

Assemblea

L'Assemblea generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato.

Essa è l'organo sovrano del Comitato e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Composizione

L'Assemblea è composta da tutti i Componenti del Comitato.

Funzionamento

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

L'Assemblea si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una volta l'anno entro e comunque entro i termini fissati per l'approvazione del conto consuntivo della gestione nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovate ragioni di urgenza, con preavviso di almeno due (2) giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica o, comunque, con mezzi idonei a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo (nella sede o altrove) della riunione nonché l'ordine del giorno, della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un (1) giorno della prima convocazione.

Saranno, tuttavia, valide anche le assemblee non convocate come sopra qualora siano presenti, in proprio o per delega, tutti i componenti e vi assistano, o siano informati, tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei promotori con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei promotori con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i componenti maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni componente può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro componente. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento, liquidazione e cessazione del Comitato, per la cui deliberazione occorrerà il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei componenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Verbalizzazione

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario o da un notaio.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Audio e teleconferenza

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per audio-conferenza e/o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario

della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ferme restando le maggioranze indicate ai commi precedenti.

In tal caso, dai documenti sottoscritti dai componenti, devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato, a ciascun componente, il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

Il procedimento deve concludersi entro otto (8) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei componenti adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del comitato.

Art. 9 - Assemblea - Funzioni

L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione.

Sono di competenza dell'Assemblea le seguenti attribuzioni, oltre alle funzioni di indirizzo:

- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione del rendiconto consuntivo e del rendiconto consuntivo elettorale;
- approvazione di eventuali regolamenti;
- nomina del Presidente;
- nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- ratifica circa l'ammissione di nuovi componenti del Comitato;
- modificazioni dello Statuto;
- scioglimento anticipato, liquidazione e cessazione del Comitato;
- deliberazione in merito alla devoluzione dei fondi

che eventualmente fossero rimasti a disposizione del Comitato a seguito della competizione elettorale;

- deliberazioni su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.

Art. 10 - Consiglio Direttivo - Composizione e Funzionamento

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha funzioni esecutive ed è l'organo preposto alla gestione dei fondi raccolti e all'attuazione delle deliberazioni assembleari.

Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da tre (3) membri, nominati dall'Assemblea, tra i Componenti del Comitato. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre (3) volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali i quali rimangono in carica fino allo scadere naturale dell'intero organo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro dieci (10) giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, almeno due volte all'anno nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due (2) giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica o, comunque, con mezzi idonei a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo (nella sede o altrove) della

riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia riunito, qualora sia presente la totalità dei suoi membri in carica.

Verbalizzazione

Delle riunioni del Consiglio sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario o da un notaio.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'adunanza.

Audio e teleconferenza

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per audio-conferenza e/o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 11 - Consiglio Direttivo - Poteri

Il Consiglio Direttivo esercita in base a criteri di efficienza e prudenza tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato, salvo diversa delibera all'atto della nomina. Esso ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo tutti i poteri non attribuiti dal presente statuto ad altri organi del Comitato.

Il Consiglio Direttivo esercita, collegialmente, le seguenti attribuzioni:

- deliberazione dei rendiconti, predisposti dal Consigliere Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- designazione, nell'ambito dei propri componenti, di un Vice Presidente con funzioni vicarie;
- designazione, nell'ambito dei propri componenti, del Consigliere Tesoriere;
- affidamento ad uno o più dei propri componenti di proprie attribuzioni, con esclusione di quelle in materia di deliberazione dei rendiconti;
- conferimento di deleghe a suoi Componenti per la cura

di specifiche attività;

- deliberazione in merito all'assetto organizzativo del Comitato, nonché in merito all'eventuale ammissione di nuovi Componenti, o l'esclusione dei componenti stessi, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;

- deliberazioni in merito agli acquisti ed alle alienazioni di beni di qualsiasi natura per importo superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila), nonché sull'accettazione di donazioni e lasciti per importo superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila); Sotto tali importi ciascun componente del Consiglio potrà agire in piena autonomia.

Con il consenso di due componenti il Consiglio potranno essere rifiutate e/o restituite somme versate a qualsiasi titolo al Comitato

- deliberazioni in merito alla raccolta di fondi, contributi, elargizioni e simili;

- deliberazione in merito ai rimborsi di spesa per i componenti del Consiglio Direttivo;

- scelta di ausiliari e collaboratori, a qualsiasi titolo, eventualmente anche su proposta dei vari organi del comitato in base alle funzioni da svolgersi da parte loro;

- autorizzazione alla designazione di collaboratori e ausiliari nonché di procuratori generali o speciali da parte del Consigliere Tesoriere;

- predisposizione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea.

Art. 12 - Tesoriere - Ufficio di Tesoreria

Il Consigliere Tesoriere, o persona di sua fiducia, provvede alla gestione amministrativa, economico finanziaria e contabile del Comitato, cura la tenuta e l'aggiornamento della corrispondenza, dei libri contabili e sociali e predispone la proposta di rendiconto consuntivo di esercizio e la proposta di rendiconto elettorale da sottoporre, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consigliere Tesoriere può compiere, previa autorizzazione del Consiglio direttivo per le operazioni di importo superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila), tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso.

Il Consigliere Tesoriere ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e di compiere tutte le operazioni bancarie in genere; può acquisire beni e lasciti per conto del Comitato, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo per le operazioni di importo superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila).

Nei limiti delle sue attribuzioni, il Consigliere Tesoriere ha la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consigliere Tesoriere può esercitare le proprie attribuzioni direttamente od avvalendosi, sotto la propria responsabilità, di una struttura di collaboratori e ausiliari - da scegliersi anche tra non associati - i quali andranno a comporre, insieme al Consigliere Tesoriere, nel complesso, l'Ufficio di Tesoreria, nonché di procuratori, generali o speciali, salvo che per la predisposizione delle proposte di rendiconto.

L'Ufficio di Tesoreria coadiuva il Consigliere Tesoriere nei seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, eventuale Collegio dei Revisori dei conti;
- predisposizione del rendiconto consuntivo di esercizio e di rendiconto elettorale;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento della spese in conformità alla decisioni del comitato.

La designazione di collaboratori e ausiliari del Consigliere Tesoriere nonché di procuratori generali o speciali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente del Comitato ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spettano inoltre al Presidente le seguenti attribuzioni:

- cura dei rapporti istituzionali;
- convocazione e presidenza dell'Assemblea;
- convocazione e presidenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di comprovate ragioni di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento, anche temporaneo, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, **organo facoltativo**, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre (3) membri iscritti all'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia.

Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti deve controllare l'amministrazione del Comitato, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

I Componenti sono nominati dall'Assemblea e durano in carica per tre anni o, se minore, fino allo scioglimento del Comitato a seguito del raggiungimento del suo scopo.

Il Collegio dei Revisori dei conti, in particolare, svolge le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria del Comitato, predisponendo, in occasione dell'approvazione dei rendiconti, una relazione sui medesimi, da sottoporre all'Assemblea preventivamente all'approvazione.

Tale relazione viene presentata in allegato al rendiconto in occasione della sua presentazione alla Commissione istituita dall'art. 9 comma 3 della legge n. 96/2012, nonché ad altri organismi previsti dalla legge.

Art. 15 - Revisione contabile

Allo scopo di garantire la trasparenza e correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Comitato, può altresì avvalersi di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n. 39.

La società di revisione è nominata dall'Assemblea su proposta del Collegio dei Revisori.

La società di revisione controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria del Comitato, predisponendo, in occasione dell'approvazione del rendiconto, una relazione sul medesimo, da sottoporre all'Assemblea preventivamente all'approvazione.

Tale relazione viene presentata in allegato al rendiconto in occasione della sua presentazione alla Commissione istituita dall'art. 9 comma 3 della legge n. 96/2012, nonché ad altri organismi previsti dalla legge.

Art. 16 - Esercizio Finanziario e Conto Consuntivo

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2018.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei promotori entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e considera i risultati economico patrimoniali dell'attività svolta nell'anno precedente.

Nel caso in cui il Comitato abbia usufruito dei contributi per le spese elettorali o abbia partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 della legge 2 Gennaio 1997 n. 2 deve redigere il rendiconto di esercizio ai sensi delle norme di cui alla citata legge ed eventuali modificazioni ed integrazioni, come segue.

Il rendiconto viene redatto in conformità al modello A allegato alla legge 2 Gennaio 1997 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Al rendiconto viene allegata una relazione del Consigliere Tesoriere sulla situazione economica e patrimoniale, redatta in conformità al modello di cui all'allegato B alla legge 2 Gennaio 1997 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Al rendiconto viene altresì allegata una nota integrativa redatta secondo il modello di cui all'allegato C alla legge 2 Gennaio 1997 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Il rendiconto, viene trasmesso entro il 15 Giugno di ogni anno alla Commissione istituita ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge n. 96/2012, unitamente alla relazione sulla gestione, alla nota integrativa, alla relazione del Collegio dei Revisori e degli ulteriori soggetti eventualmente preposti al controllo contabile, nonché al verbale di approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea.

Entro il 15 Luglio di ogni anno il rendiconto viene pubblicato sul sito internet indicato all'art. 2, unitamente alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa, alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e degli ulteriori soggetti eventualmente preposti al controllo contabile, ed al verbale di

approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea.

Il rendiconto, unitamente alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa, nonché alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e degli ulteriori soggetti eventualmente preposti al controllo contabile ed al verbale di approvazione da parte dell'Assemblea, viene altresì trasmesso, entro il 31 Luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

Entro 15 giorni dalla sua costituzione e, successivamente entro il 30 Settembre di ogni anno l'Assemblea dovrà approvare il conto preventivo, che le sarà sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Rendiconto consuntivo elettorale

A seguito dell'espletamento della competizione elettorale, verrà predisposto il rendiconto consuntivo elettorale, relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, nelle forme e termini stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, che verrà trasmesso al Presidente della Camera dei deputati e/o agli altri organismi competenti.

Art. 18 - Libri contabili

La contabilità del Comitato è annotata nel libro giornale e nel libro degli inventari, tenuti a norma dell'art. 2214 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio.

Nel libro giornale vengono indicate, giorno per giorno, le operazioni compiute.

Per le donazioni di qualsiasi importo viene indicata l'identità dell'erogante.

L'inventario viene redatto entro il 31 Dicembre di ogni anno, in conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 9 della legge 2 Gennaio 1997 n. 2.

Art. 19 - Compensi e rimborsi spese

I consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

Il compenso dei Revisori dei conti, ove sia nominato il relativo Collegio, verrà liquidato sulla base dei vecchi minimi tariffari, utilizzati quale parametro di riferimento.

I compensi e i rimborsi spese per le altre attività del Comitato, eventualmente dovuti ad ausiliari e collaboratori a qualsiasi titolo, saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e successivamente approvati dall'Assemblea ove richiesto dal presente statuto per determinate categorie di essi, sulla base delle vigenti norme in materia.

Art. 20 - Scioglimento

Al termine della durata del Comitato e in ogni altra ipotesi di scioglimento anche anticipato del Comitato, l'Assemblea, sentito l'eventuale organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, determinerà le modalità della liquidazione, nominando l'organo deputato alla liquidazione stessa, scelto anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei promotori aventi diritto di voto.

Se allo scioglimento del Comitato dovessero restare fondi a disposizione, questi verranno devoluti all'Associazione Rousseau (attualmente con sede in Milano, via Gerolamo Morone n. 6), c.f. 97748630155.

Art. 21 - Regime iniziale

In prima applicazione del presente Statuto:

il primo Consiglio Direttivo è costituito in persona dei promotori Signori:

- DETTORI Pietro Francesco (Presidente);
 - DE FALCO Dario (Consigliere e Tesoriere);
 - Spadafora Vincenzo (Consigliere e Vice Presidente),
- i quali dichiarano di accettare la carica non trovandosi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dal presente Statuto.

La rappresentanza legale, sostanziale e processuale, del comitato spetta, senza alcuna limitazione, al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Trasparenza

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulle modalità ed i limiti della raccolta fondi nonché i rendiconti approvati, verranno pubblicati sul sito internet

o sul diverso sito al quale dovesse essere trasferito il coordinamento del Comitato secondo quanto previsto al precedente art. 2.

Gli atti e i documenti sociali sono conservati presso la sede sociale. Essi devono essere messi a disposizione dei Promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato

irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta (30) giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme del Codice Civile in materia di Comitati.

Spese e imposte del presente atto come per legge.

Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno su diciassette facciate di nove fogli, ho dato lettura ai comparenti i quali, da me richiesto, lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore zero zero e un minuto circa.

F.to Spadafora Vincenzo

F.to DETTORI Pietro Francesco

F.to DE FALCO Dario

F.to Valerio Tacchini Notaio

Copia in conformità dell'originale.
Milano, 21 novembre 2017

